



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Ufficio del Funzionario delegato

Prot. 2070/2026

Ai Sigg.ri Presidenti dei CC.OO.AA. di

Trieste

Udine

Gorizia

Pordenone

Oggetto: Decreti di liquidazione e attestazione di esecutività. Nuova prassi procedurale a seguito della circolare DAG prot. MDGDAG 25/07/2026 n. 0153182.U

Gent. mi Avvocati degli Ordini in indirizzo,

nelle more di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali, alla luce della circolare DAG prot. MDGDAG 25/07/2026 n. 0153182.U, allegata alla presente, che ha fornito chiarimenti sul termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, si evidenzia quanto segue.

La Direzione Generale degli Affari Interni ha fornito un'interpretazione uniforme sul **termine per proporre opposizione contro i decreti di pagamento emessi dal magistrato**.

A seguito della riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), l'opposizione prevista dagli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 è oggi disciplinata dal rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e seguenti c.p.c.), in sostituzione del precedente rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti del c.p.c..

In precedenza le opposizioni in esame venivano ancorate all'art. 702-quater c.p.c. per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nella procedura con rito sommario, ovvero "30 giorni dalla comunicazione o notificazione" del provvedimento ad opera della cancelleria del magistrato che lo emetteva.

Oggi, con la riforma, è venuto meno l'art. 702-quater c.p.c., sostituito dall'art. 281-terdecies c.p.c. che dispone che "La sentenza è impugnabile nei modi ordinari", vale a dire secondo i termini fissati dall'art. 325 e

seguenti del c.p.c.: *“il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art.170 d.P.R. n.115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di **trenta giorni** (art. 325 c.p.c.) che decorrono **dalla notifica** del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di **6 mesi** che decorrono **dalla pubblicazione del provvedimento**” (art. 327 c.p.c.).*

La citata circolare ha precisato che si tratta di disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni ai decreti di pagamento emessi dal Giudice civile che da quello penale.

Da ciò discende che il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art. 170 TUSG è:

- 30 giorni dalla notificazione del decreto ad opera del soggetto interessato (termine breve, ex artt. 325 e 326 c.p.c.);
- 6 mesi dalla pubblicazione del decreto in mancanza di notificazione (termine lungo, ex art. 327 c.p.c.);

La comunicazione di cancelleria del provvedimento, che rimane obbligatoria come espressamente previsto dagli articoli di riferimento nel TUSG, **non è** quindi considerata notifica ma mero avviso dell’emissione del decreto, come tale **non idonea a far decorrere il termine breve per l’opposizione**.

Saranno quindi **a carico dei privati** (difensori, ausiliari, consulenti tecnici di parte ammessa al pss, custodi e imprese di demolizioni e intercettazioni), se interessati ai termini brevi, gli adempimenti di notifica e le relative problematiche connesse.

Rilascio copie conformi. Per i difensori, a differenza degli altri beneficiari, stante la natura civilistica della procedura, trova piena applicazione il disposto di cui all’articolo 196-octies disp. att. c.p.c. (potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria). Nel settore civile, totalmente informatizzato, l’interessato potrà estrarre dal fascicolo il provvedimento e attestarne la conformità ai fini della notifica; nel processo penale, in assenza di una completa informatizzazione del fascicolo processuale, l’interessato potrà ai fini della notifica attestare, ai sensi del richiamato art. 196-octies disp. att. c.p.c., la conformità al provvedimento che gli è stato comunicato dalla cancelleria.

Notifica del decreto. Il decreto si considera notificato quando è stato portato formalmente a conoscenza di tutti i **destinatari** della notificazione risultanti dagli atti e legittimati per legge ad opporsi al decreto di liquidazione.

La notifica deve avvenire mediante una **modalità prevista dall’ordinamento** ex art. 137 e seguenti c.p.c..

Nel caso di decreto liquidatorio concernente attività professionale espletata in un **giudizio civile** il difensore, che ha attestato la conformità del relativo duplicato o copia informatica, procede alla notifica a mezzo PEC a tutte le parti costituite ex art. 170, c.p.c.. Qualora una parte risulti contumace, il decreto, dovrà esserle

notificato personalmente, ai sensi dell'art. 292, comma 4, c.p.c., diversamente decorrendo il termine lungo di sei mesi.

Al PM il decreto dovrà essere parimenti notificato (anche ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c.) a mezzo PEC all'indirizzo PEC della Procura della Repubblica di appartenenza risultante dall'I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1-ter, D.L. n. 179/2012, non risultando – gli indirizzi P.E.C. delle Procure della Repubblica italiane – attualmente inserite nel registro PP.AA..

Nel processo penale la notifica del decreto di pagamento alle parti private può risultare più complessa. Si individuano vari scenari possibili:

- 1) Qualora una parte privata sia domiciliata presso il proprio difensore, le notifiche si devono effettuare alla P.E.C. del predetto professionista che risulta indicata nel REGINDE;
- 2) In caso contrario, se il soggetto privato risulta detentore di PEC risultante in pubblici elenchi idonei ai fini della notifica a mezzo PEC (Registro delle Imprese, INIPEC-Imprese, INIPEC-Professionisti, REGINDE, INAD qualora sia un cittadino che abbia deciso di detenere una PEC idonea ai fini della notifica di atti), sarà sufficiente che l'avvocato notifichi a mezzo PEC alla parte privata il decreto di liquidazione, inserendo quale allegato il relativo file estratto da quella inviata dalla cancelleria penale ed attestandone la conformità (art. 196-octies, comma 2, d.a.c.p.c.);
- 3) Se la persona fisica non è titolare di PEC risultante da Pubblici Elenchi, il difensore dovrà necessariamente notificare l'atto in formato cartaceo:
 - in proprio, se l'avvocato è autorizzato dal C.O.A. di appartenenza e detentore di apposito registro, a mezzo posta, ai sensi dell'art. 3, L. 53/1994. A);
 - tramite l'U.N.E.P. territorialmente competente per la notifica dell'atto, anche secondo le modalità di richiesta telematica della notifica (art. 196-decies, d.a.c.p.c.).

Tra questi i soggetti destinatari della notifica, **non** è compreso l'assistito ammesso al Patrocinio dello Stato del difensore. Quindi, a titolo esemplificativo, il difensore dell'ammesso al PSS, beneficiario di un decreto di liquidazione, dovrà notificarlo:

1. **nel processo penale, al solo PM, se l'assistito è un imputato;**
2. **nel processo penale, al PM e all'/agli imputato/i, se l'assistito è una p.c.;**
3. **nel processo civile, al PM ed alla/alle controparte/i.**

Problematiche potrebbero insorgere nel caso di notifica del decreto di liquidazione al difensore dell'irreperibile, atteso che costui dovrà effettuarla ex. art. 143 c.p.c. all'imputato irreperibile, oltreché al PM.

Prova della notifica. Ai fini della verifica del decorso (alternativo) dei termini sopra descritti e della successiva attestazione di esecutività sull'originale dell'atto, è assolutamente necessario che la cancelleria venga a conoscenza dell'avvenuta notifica del decreto. All'uopo, il beneficiario interessato che vi abbia provveduto, dovrà inoltrare la prova della notifica alla cancelleria del magistrato che lo ha emesso (deposito in formato eml nel fascicolo telematico). Al fine di abbreviare i tempi, si richiede che una copia in formato pdf della stessa

sia inoltrata anche all'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale, alla PEO spesedigiustizia.tribunale.trieste@giustizia.it.

In caso di decreto non notificato, ma soltanto comunicato dalla Cancelleria, il decreto diverrà esecutivo decorso il **termine di sei mesi dalla pubblicazione** del provvedimento, ai sensi dell'art. 327 c.p.c, come richiamato dalla circolare DAG prot. MDGDAG 25/07/2026 n. 0153182.U.

Le presenti indicazioni hanno carattere meramente ricognitivo e operativo e sono formulate sulla base della circolare DAG prot. MDGDAG 25/07/2026 n. 0153182.U. Resta impregiudicata ogni diversa determinazione che dovesse derivare da successive indicazioni ministeriali o da ulteriori chiarimenti interpretativi. Nelle more, le attività di verifica documentale e di completamento delle istanze SPEDIGIUS saranno svolte tenendo conto dei criteri sopra richiamati.

Pertanto, stante le indicazioni fornite dalla richiamata circolare, l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Trieste procederà a controlli e verifiche sul sistema Spedigius per i decreti non ancora esecutivi alla data dell'emanazione della circolare predetta.

Alla luce di quanto sopra, **le fatture pervenute emesse dai beneficiari su decreti di liquidazione non ancora esecutivi, ai sensi della richiamata circolare, non potranno essere accettate e dovranno conseguentemente essere rifiutate.**

Confidando nella consueta collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni confronto utile sul tema, si porgono cordiali saluti.

Trieste, data della firma digitale

Il Dirigente del Tribunale di Trieste

Funzionario Delegato alle SS.GG.

dott.ssa Alessia Colarusso



ALESSIA
COLARUSSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
12.10.2026
11:49:10
GMT+02:00

Allegati:

Circolare DAG prot. MDGDAG 25/07/2026 n. 0153182.U

Ufficio Spese di Giustizia

Tel. 0407792434 (stanza 399) e-mail: spesedigiustizia.tribunale.trieste@giustizia.it

Ufficio servente al Funzionario Delegato Spese di Giustizia

Tel. 0407792393 (stanza 398) e-mail: donatella.nave@giustizia.it